



CARTA DEI SERVIZI

PER LE COMPETENZE PROVINCIALI

IN MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO

Nel settore del Trasporto Privato sono attribuite alla Provincia di Terni varie funzioni derivanti da normative statali e regionali

FUNZIONI DERIVANTI DA NORMATIVE STATALI

(Nota: le norme di legge qui elencate sono quelle di carattere generale che dispongono la competenza della Provincia in vari settori del trasporto privato; ciascuna attività è poi disciplinata da norme settoriali specifiche, indicate di seguito nel documento per ciascun settore)

A) Nulla osta per l'apertura di autoscuole, vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle stesse (D. Lgs. 285/1992, art. 123; D. Lgs. 112/1998, art. 105, comma 3, lettere a) e b); Legge 56/2014, art. 1 comma 85, lettera b; L.R. 10/2015) e **riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore** (D. Lgs. 285/1992, art. 123; D. Lgs. 112/1998, art. 105, comma 3, lettera b; Legge 56/2014, art. 1 comma 85, lettera b; L.R. 10/2015)

B) Nulla osta per l'apertura di scuole nautiche e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle stesse (D. Lgs. 112/1998, art. 105, comma 3, lettera a); D. Lgs. 171/2005 art. 49-septies; Legge 56/2014, art. 1 comma 85, lettera b; L.R. 10/2015; D.M. 30/8/2023 n. 142;)

C) Autorizzazione allo svolgimento di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e relativa vigilanza (Legge 264/1991 artt. 2 e 9)

D) Rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate (D. Lgs. 112/1998, art. 105, comma 3, lettera d; Legge 56/2014, art. 1 comma 85, lettera b; L.R. 10/2015)

E) Rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio (D. Lgs. 112/1998, art. 105, comma 3, lettera f; Legge 56/2014, art. 1 comma 85, lettera b; L.R. 10/2015)

F) Programmazione e svolgimento degli esami:

F1) per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola (D. Lgs. 112/1998, art. 105, comma 3, lettera c; Legge 56/2014, art. 1 comma 85, lettera b; L.R. 10/2015);

F2) per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada (D. Lgs. 112/1998, art. 105, comma 3, lettera g; Legge 56/2014, art. 1 comma 85, lettera b; L.R. 10/2015)

F3) per l'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada (D. Lgs. 112/1998, art. 105, comma 3, lettera a; Legge 56/2014, art. 1 comma 85, lettera g; L.R. 10/2015);

FUNZIONI DERIVANTI DA NORMATIVE REGIONALI (REGIONE UMBRIA)

G) Compiti amministrativi e funzioni nel settore del trasporto lacuale (L.R. 37/1998; L.R. 10/2015):

G1) concessione di autostazioni di servizio di linea;

G2) autorizzazione al pilotaggio, rilascio del titolo abilitativo all'uso dell'area demaniale dei porti lacuali e concessioni per l'occupazione e l'uso di aree e di altri beni nelle zone portuali, rimozione di materiali sommersi, rilascio del certificato di navigabilità nonché le funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna, il noleggio da banchina e i servizi pubblici di traino;

H) Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi (L.R. 3/99; L.R. 10/2015).

I) Costituzione della Commissione provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli di conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea (L.R. 17/1994; L.R. 4/2001; L.R. 10/2015):

- 1) valutazione della regolarità delle domande per l'iscrizione nel ruolo e accertamento dei requisiti di legge;
- 12) verifica, alla scadenza di ogni quinquennio, della sussistenza dei requisiti nei soggetti iscritti nel ruolo;
- 13) accertamento mediante apposito esame della idoneità professionale dei candidati;
- 14) redazione dell'elenco degli aventi diritto all'iscrizione nel ruolo e sua trasmissione alle Camere di commercio competenti per territorio.

Indicazioni ed avvertenze di carattere generale

Comunicazione di avvio del procedimento

Qualora l'adozione di un provvedimento di competenza dell'Amministrazione in materia di trasporto privato derivi da una specifica istanza del soggetto interessato, il Servizio preposto invia tempestivamente la comunicazione di avvio del relativo procedimento, contenente – fra l'altro – il nominativo del responsabile del procedimento stesso, i termini di conclusione, i rimedi esperibili in caso di inerzia, il luogo ove si può prendere visione degli atti, al fine di consentire al soggetto istante la più ampia partecipazione al procedimento.

Ai fini dello snellimento e della velocizzazione dell'azione amministrativa non si dà luogo alla comunicazione di cui sopra nei casi in cui il rilascio del provvedimento richiesto non richieda l'acquisizione di documentazione integrativa o non sussistano motivi ostativi al rilascio ed il provvedimento finale non possa discostarsi in alcun modo da quello richiesto dall'istante.

Termini di conclusione dei procedimenti

Per ogni settore di attività sono indicati i termini entro cui deve essere concluso un procedimento attivato a istanza di parte o su iniziativa del Servizio competente.

La decorrenza dei termini di conclusione di un procedimento può essere sospesa per una sola volta qualora il Servizio competente riscontri esigenze eccezionali o imprevedibili connesse all'istruttoria e comportanti la richiesta di specifici chiarimenti, integrazioni o acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione e non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal caso verrà inviata motivata comunicazione della sospensione del procedimento, indicando i termini per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta. Il periodo della sospensione non potrà comunque protrarsi per oltre trenta giorni. In caso di ritardo nella emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento il soggetto interessato potrà avvalersi, ove ne ricorrano le condizioni, delle facoltà previste dagli articoli 2 e 2-bis della Legge 241/90 e di quanto previsto dall'articolo 28 del D.L. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 9 agosto 2013 n. 98.

Costi

Per ogni provvedimento espresso o nulla-osta derivante da istanza di parte o segnalazione certificata di inizio di attività il soggetto richiedente è tenuto al pagamento di un **diritto di segreteria** negli importi stabiliti da apposito provvedimento del competente Organo della Provincia.

I singoli importi sono specificati in relazione a ogni settore di attività.

Fatti salvi i casi di esenzione espressamente previsti dalla legge, in caso di istanze di parte tese al rilascio di un apposito provvedimento autorizzativo il soggetto richiedente è anche tenuto all'assolvimento della imposta di bollo sia sulla istanza che sul provvedimento finale emesso dalla Amministrazione, nell'importo vigente alla relativa data. Tale importo è attualmente fissato in **Euro 16,00**.

Tutti i pagamenti in favore della Provincia di Terni devono essere effettuati esclusivamente attraverso il portale "PagoPA" raggiungibile anche dalla pagina tematica "Trasporti" del sito internet istituzionale della Provincia.

Solo nel caso di concessioni demaniali di aree e pertinenze dei laghi è previsto il pagamento di oneri concessori in favore della Regione Umbria.

Modulistica

Sul sito internet istituzionale della Provincia di Terni www.provincia.terni.it, nella sezione tematica "Trasporti" vengono resi disponibili i moduli per la presentazione di istanze e comunicazioni relative ai vari settori di competenza dell'Ente.

In relazione alle molteplici casistiche possibili potrebbe non essere disponibile la modulistica relativa a determinati tipi di procedimento. In tal caso è possibile ottenere la stessa previa richiesta al Servizio competente a mezzo telefono o e-mail.

Inoltre per alcune tipologie di procedimento la modulistica è in corso di revisione. Anche in tal caso occorre farne richiesta al Servizio competente.

Ufficio competente

Per tutte le attribuzioni della Provincia in materia di trasporto privato di cui alle lettere da A a I dell'elenco riportato alle pagg. 1 e 2:

PROVINCIA DI TERNI – AREA TECNICO PATRIMONIALE – SERVIZIO TRASPORTI

Palazzo "Bazzani" – Il piano - Viale della Stazione, 1 – 05100 TERNI TR

Tel.: 0744.483.380/383 – Fax: 0744.483.250

Posta elettronica: ufficiotrasporti@provincia.terni.it; trasportoprivato@provincia.terni.it

Posta elettronica certificata: provincia.terni@postacert.umbria.it

Il Servizio Trasporti riceve il pubblico tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. E' possibile richiedere preventivamente un appuntamento a mezzo telefono o posta elettronica.

Reclami e suggerimenti

Chiunque intenda proporre reclami avverso modalità di erogazione dei servizi nel settore del trasporto privato come illustrate nella presente carta può inoltrare apposita circostanziata segnalazione a mezzo mail ordinaria o certificata agli indirizzi: ufficiotrasporti@provincia.terni.it – provincia.terni@postacert.umbria.it. Gli uffici competenti, effettuati i dovuti accertamenti, forniranno risposta entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione. Qualora la stessa sia ritenuta non soddisfacente, il soggetto reclamante può riproporre la propria segnalazione al Segretario Generale della Provincia.

In forma analoga potranno essere proposti suggerimenti ritenuti idonei a migliorare la qualità dei singoli servizi erogati. Anche in tale caso gli uffici competenti, valutata la proposta, forniranno adeguata risposta accogliendo in tutto o in parte il suggerimento richiesto o motivando adeguatamente l'impossibilità di accogliere le modifiche proposte.

2

Trattamento dei dati personali

Nello svolgimento dei procedimenti per la erogazione dei servizi in materia di trasporto privato viene garantito il trattamento dei dati personali forniti nel rispetto delle vigenti norme comunitarie e nazionali (GDPR di cui al Regolamento UE 2016/679 – D. Lgs. 196/2003).

I dati personali forniti sono utilizzati dalla Provincia di Terni per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento richiesto. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso potrebbe non essere possibile dare inizio al procedimento e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo.

Nei provvedimenti relativi alle competenze in materia di trasporto privato si garantisce che sarà ridotto al minimo indispensabile l'inserimento di dati personali (quindi relativi a persone fisiche) all'interno del testo; tali dati verranno inseriti solo quando questo è assolutamente necessario per la completezza e la regolarità del provvedimento e ridotti al minimo indispensabile, quali ad esempio nome, cognome luogo e data di nascita, codice fiscale e non anche indirizzo di residenza, telefono, indirizzo mail, etc.

Non saranno mai inseriti nel testo del provvedimento, anche se acquisiti in sede istruttoria, nel testo i dati c.d. "particolari", mentre i dati "ordinari" potranno essere inseriti utilizzando gli allegati e disponendo, con espresso richiamo nel testo dell'atto, che tali allegati non vengano pubblicati all'Albo Pretorio e (se rientranti nelle casistiche di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di Trasparenza) nella sezione del sito web "Amministrazione Trasparente", per ragioni di protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Terni, nella persona del Presidente pro-tempore o suo legale rappresentante con sede in Viale della Stazione, 1 – 05100 Terni – Tel. 0744/4831 – PEC: provincia.terni@postacert.umbria.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD), detto anche Data Protection Officer (DPO) cui può rivolgersi per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è raggiungibile al seguente indirizzo: Provincia di Terni – Responsabile della protezione dei dati personali, Viale della Stazione, 1 – 05100 Terni – Tel. 0744/4831 – PEC: provincia.terni@postacert.umbria.it, mail dpo@provincia.terni.it.

Il trattamento dei dati personali avviene con modalità informatiche, cartacee o miste, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.

I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l'Area Tecnico Patrimoniale - Servizio Trasporti, in qualità di incaricati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. Alcuni dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Trasporti accessibile dal sito web della Provincia (Aree Tematiche) ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalle normative vigenti, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente per le finalità di trasparenza e per la durata prevista dal D.Lgs. 33/2013.

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere, nei casi previsti, l'accesso agli stessi e la rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). Le suddette richieste andranno rivolte al Responsabile della protezione dei dati presso la Provincia. Hanno inoltre diritto di proporre reclamo al Garante ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

A – AUTOSCUOLE E CONSORZI DI AUTOSCUOLE

Funzioni della Provincia

Le autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale nonché l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore. La Provincia esercita sulle autoscuole la vigilanza tecnica ed amministrativa prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento.

Per poter esercitare l'attività di autoscuola occorre presentare alla Provincia di Terni, per il tramite del S.U.A.P. del Comune ove ha sede la scuola, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). Sono soggette a S.C.I.A. (da presentare alla Provincia) anche le comunicazioni effettuate da Imprese già autorizzate ad esercitare l'attività di autoscuola in caso di apertura di sedi secondarie o variazioni societarie.

Sono soggetti a richiesta di autorizzazione (quindi non a S.C.I.A.) gli inserimenti nell'organico del corpo docente di una autoscuola degli insegnanti di teoria e istruttori di guida appositamente abilitati, ai quali viene rilasciata apposita tessera. Sono soggette a semplice comunicazione (quindi non a S.C.I.A.) gli inserimenti e le dimissioni relative al parco veicolare ed altre fattispecie dettagliatamente previste dal Regolamento provinciale.

In caso di avvio della attività di autoscuola il Servizio competente provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella S.C.I.A. ed a verificare l'idoneità dei locali e delle attrezzature didattiche anche attraverso un eventuale sopralluogo effettuato da propri funzionari e, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della S.C.I.A. adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Tuttavia, qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il Servizio competente, con atto motivato, invita l'impresa a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure prescritte decorso il suddetto termine l'attività si intende vietata. L'atto motivato interrompe il termine di sessanta giorni di cui sopra, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure.

Il Servizio competente provvede anche a verificare i requisiti morali e professionali del titolare dell'Impresa (e degli altri soggetti eventualmente previsti), nonché del personale didattico, ed i requisiti di capacità finanziaria.

La Provincia vigila sulla attività delle autoscuole attivandosi sia su segnalazione circostanziata che d'ufficio. La vigilanza può svolgersi sia mediante apposita visita ispettiva che mediante esame di documentazione di cui si chiede l'esibizione. La Provincia, inoltre, può effettuare la vigilanza attraverso l'accesso a banche dati detenute da Pubbliche Amministrazioni ed acquisendo certificazioni ed informazioni presso le competenti Autorità.

Per quanto attiene i Consorzi fra Autoscuole tesi alla realizzazione di un Centro di Istruzione Automobilistica (art. 123, comma 7. del D. Lgs. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada) la Provincia provvede al relativo riconoscimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Provinciale.

Chi può presentare la S.C.I.A. per lo svolgimento della attività di autoscuola

Persone fisiche (imprese individuali) o società (aventi o meno personalità giuridica) interessate allo svolgimento dell'attività ed in possesso dei requisiti morali, professionali e tecnici previsti dalla vigente normativa.

4

Tempistiche

Ad eccezione delle specifiche tempistiche previste dal regime di S.C.I.A. ove applicabile, tutti i provvedimenti in materia di autoscuole che originano da istanze presentate dai soggetti interessati sono adottati entro il termine massimo di **trenta giorni** dalla data di acquisizione al protocollo della Provincia della relativa istanza, salvo i tempi relativi al rilascio della certificazione antimafia (il requisito può essere autocertificato ma l'autocertificazione acquista valore solo se sono trascorsi più di trenta giorni dalla data di richiesta della certificazione alla locale Prefettura – artt. 88 e 89 del D. Lgs. 159/2011).

Costi

In materia di autoscuole l'importo del diritto di segreteria è attualmente fissato in **Euro 30,00**.

Modulistica

La modulistica in materia di autoscuole è reperibile sul sito web della Provincia di Terni, al link:

<https://www.provincia.terni.it/portal/web/guest/modulistica>.

Relativamente all'avvio della attività di autoscuola è in corso di predisposizione una modulistica unificata a livello nazionale, che viene fornita dagli Sportelli Unici attività produttive dei Comuni ai quali deve essere presentata la comunicazione.

Principale normativa settoriale

(in caso di provvedimenti modificati si fa riferimento all'ultima versione in vigore)

D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 123;

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, art. 335 ;

D.M. 17 maggio 1995 n. 317;

D.Lgs 31 marzo 1998 n.112;

L. 29 luglio 2010 n. 120, art. 20;

Regolamento della Provincia di Terni approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 13/2018 e n. 34/2019.

B – SCUOLE NAUTICHE

Sono denominate scuole nautiche le scuole per l'educazione marinaresca e la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche (categorie A, B, C e D).

Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica della Provincia, che dispone l'esecuzione di idonei controlli sull'esercizio dell'attività delle scuole e sulla permanenza dei requisiti con cadenza almeno triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività.

Per poter esercitare l'attività di scuola nautica occorre presentare alla Provincia di Terni, per il tramite del S.U.A.P. del Comune ove ha sede la scuola, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). Sono soggette a S.C.I.A. anche le comunicazioni effettuate da Imprese già autorizzate ad esercitare l'attività di scuola nautica in caso di apertura di sedi secondarie o variazioni societarie e negli altri casi disciplinati dalla legge.

In caso di avvio della attività di scuola nautica il Servizio competente provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella S.C.I.A. ed a verificare l'idoneità dei locali e delle attrezzature didattiche anche attraverso un eventuale sopralluogo effettuato da propri funzionari e, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della S.C.I.A. adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Tuttavia, qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il Servizio competente, con atto motivato, invita l'impresa a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure prescritte decorso il suddetto termine l'attività si intende vietata. L'atto motivato interrompe il termine di sessanta giorni di cui sopra, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure.

Il Servizio competente provvede anche a verificare i requisiti morali e professionali del titolare dell'Impresa (e degli altri soggetti eventualmente previsti), nonché del personale didattico, ed i requisiti di capacità finanziaria e idoneità tecnica.

La Provincia vigila sulla attività delle scuole nautiche (ad eccezione di quelle attivate su richiesta dagli Istituti tecnici del settore tecnologico di cui al comma 9 dell'art. 49-septies del D. Lgs. 171/2005) attivandosi sia su segnalazione circostanziata che d'ufficio. La vigilanza può svolgersi sia mediante apposita visita ispettiva che mediante esame di documentazione di cui si chiede l'esibizione. La Provincia, inoltre, può effettuare la vigilanza attraverso l'accesso a banche dati detenute da Pubbliche Amministrazioni ed acquisendo certificazioni ed informazioni presso le competenti Autorità.

Anche per le scuole nautiche è prevista la possibilità di riunirsi in Consorzi.

Chi può presentare la S.C.I.A. per lo svolgimento della attività di scuola nautica

Personе fisiche (imprese individuali) o società (aventi o meno personalità giuridica) interessate allo svolgimento dell'attività ed in possesso dei requisiti morali, professionali e tecnici previsti dalla vigente normativa. Possono presentare la S.C.I.A. anche gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi. Gli istituti tecnici che svolgono attività di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa del Ministero dell'istruzione.

Tempistiche

Ad eccezione delle specifiche tempistiche previste dal regime di S.C.I.A. ove applicabile, tutti i provvedimenti in materia di scuole nautiche che originano da istanze presentate dai soggetti interessati sono adottati entro il termine massimo di **trenta giorni** dalla data di acquisizione al protocollo della Provincia della relativa istanza, salvo i tempi relativi al rilascio della certificazione antimafia (il requisito può essere autocertificato ma l'autocertificazione acquista valore solo se sono trascorsi più di trenta giorni dalla data di richiesta della certificazione alla locale Prefettura – artt. 88 e 89 del D. Lgs. 159/2011).

Costi

In materia di scuole nautiche l'importo del diritto di segreteria è attualmente fissato in **Euro 30,00**.

Modulistica

La modulistica in materia di scuole nautiche è in corso di predisposizione in quanto la materia è stata disciplinata in maniera organica solo con il D.M. 30/8/2023 n. 142 in vigore dal 31/10/2023. Non appena predisposta sarà reperibile sul sito web della Provincia di Terni, al link:

<https://www.provincia.terni.it/portal/web/guest/modulistica>.

Principale normativa settoriale

(in caso di provvedimenti modificati si fa riferimento all'ultima versione in vigore)

D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171, art. 49-septies;

D.M. 30 agosto 2023 n. 142.

L'applicazione del Regolamento della Provincia di Terni approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/2017 ai sensi dell'art. 42 del D.M. 146/2008 (articolo successivamente abrogato) è stata sospesa con deliberazione consiliare n. 25/2018 in attesa della emanazione del D.M. previsto dal comma 21. dell'art. 49-septies del D. Lgs. 171/2005

C – STUDI DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Funzioni della Provincia

Gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (agenzie di pratiche automobilistiche) svolgono i seguenti compiti:

- consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 “Tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione” allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 , e successive modificazioni e integrazioni;
- consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni e integrazioni;
- consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale;
- consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399 , concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni;
- consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti;
- consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.

Questi Studi sono soggetti ad autorizzazione da parte della Provincia nel cui territorio si trova il Comune in cui hanno sede; la Provincia esercita inoltre unitamente ai Comuni – attività di vigilanza sul regolare andamento della attività degli studi in relazione alle norme di legge che ne disciplinano l'attività.

In relazione a quanto sopra la Provincia:

- autorizza l'apertura di nuovi studi di consulenza verificando il possesso dei requisiti di legge in ordine ai requisiti morali e professionali del titolare (se impresa individuale) o dei soggetti indicati dalla legge in caso di società;
- autorizza le variazioni di sede e quelle societarie;
- autorizza – attraverso il rilascio di apposita tessera – l'operatività presso gli uffici pubblici dei titolari o dipendenti degli studi di consulenza.

La Provincia inoltre vigila sulla attività degli studi attivandosi sia su segnalazione circostanziata che d'ufficio. La vigilanza può svolgersi sia mediante apposita visita ispettiva che mediante esame di documentazione di cui si chiede l'esibizione. La Provincia, inoltre, può effettuare la vigilanza attraverso l'accesso a banche dati detenute da Pubbliche Amministrazioni ed acquisendo certificazioni ed informazioni presso le competenti Autorità.

Chi può richiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Persone fisiche (imprese individuali) o società (aventi o meno personalità giuridica) interessate allo svolgimento dell'attività ed in possesso dei requisiti morali, professionali e tecnici previsti dalla vigente normativa.

6

Tempistiche

Tutti i provvedimenti in materia di studi di consulenza automobilistica che originano da istanze presentate dai soggetti interessati sono adottati entro il termine massimo di **trenta giorni** dalla data di acquisizione al protocollo della Provincia della relativa istanza, salvo i tempi relativi al rilascio della certificazione antimafia (il requisito può essere autocertificato ma l'autocertificazione acquista valore solo se sono trascorsi più di trenta giorni dalla data di richiesta della certificazione alla locale Prefettura – artt. 88 e 89 del D. Lgs. 159/2011).

Costi

In materia di studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto l'importo del diritto di segreteria è attualmente fissato in **Euro 30,00**.

Modulistica

La modulistica in materia di studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è reperibile sul sito web della Provincia di Terni, al link:

<https://www.provincia.terni.it/portal/web/guest/modulistica>

Principale normativa settoriale

(in caso di provvedimenti modificati si fa riferimento all'ultima versione in vigore)

Legge 8 agosto 1991 n. 264;

Legge 4 gennaio 1994 n. 11;

D.M. 9 novembre 1992;

Regolamento della Provincia di Terni approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 212/1994, per le parti non espressamente superate da successive norme di legge o pronunce delle competenti Autorità.

D – OFFICINE PER LA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Funzioni della Provincia

Il D. Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della Strada), all'art. 80 stabilisce che le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi possono essere effettuate da imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccatronica, carrozzeria e gommista ovvero da imprese che, esercitando in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.

L'autorizzazione amministrativa alle imprese di cui sopra a svolgere le attività di revisione è rilasciata dalla Provincia di Terni, previo parere tecnico favorevole del competente ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Le autorizzazioni rilasciate per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate (veicoli leggeri) hanno durata illimitata (fatta salva la permanenza dei requisiti di legge); quelle per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) hanno durata quinquennale, rinnovabile.

La Provincia, oltre a rilasciare l'autorizzazione ad effettuare l'attività di revisione, interviene con propri provvedimenti, su iniziativa della impresa interessata o – ricorrendone gli estremi – d'ufficio, nei casi di mutamento della struttura societaria, di trasferimento di sede ecc. ed autorizza altresì l'inserimento nella impresa del/degli Ispettore/i responsabili della attività di revisione.

La materia ha subito, a partire dall'anno 2018, notevoli variazioni sia in relazione alla figura professionale dell'Ispettore che alla estensione (originariamente non prevista dal Codice della Strada) ai privati di effettuare le revisioni periodiche sui veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t.

La Provincia vigila sulla attività delle officine autorizzate alla attività di revisione veicoli per quanto attiene la parte amministrativa, attivandosi sia su segnalazione circostanziata che d'ufficio. La vigilanza può svolgersi sia mediante apposita visita ispettiva che mediante esame di documentazione di cui si chiede l'esibizione. La Provincia, inoltre, può effettuare la vigilanza attraverso l'accesso a banche dati detenute da Pubbliche Amministrazioni ed acquisendo certificazioni ed informazioni presso le competenti Autorità. La vigilanza di carattere tecnico sulla idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite ad attività di revisione è di competenza del locale Ufficio della Motorizzazione Civile, che in caso di ispezioni ne trasmette l'esito alla Provincia ai fini della eventuale adozione di provvedimenti di diffida, revoca, sospensione ecc. che restano di competenza di quest'ultimo ente.

Chi può richiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di revisione dei veicoli a motore

Personе fisiche (imprese individuali) o società (aventi o meno personalità giuridica) esercenti attività di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccatronica, carrozzeria e gommista ovvero da imprese che, esercitando in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione interessate allo svolgimento dell'attività di revisione ed in possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi previsti dalla legge. E' inoltre previsto il possesso di specifici requisiti morali e professionali da parte dell' "Ispettore" (ex "Responsabile Tecnico) responsabile della attività di revisione.

Tempistiche

Tutti i provvedimenti in materia di studi di officine di revisione che originano da istanze presentate dai soggetti interessati sono adottati entro il termine massimo di **trenta giorni** dalla data di acquisizione al protocollo della Provincia della relativa istanza, salvo i tempi derivanti dalla necessità di acquisire il previsto nulla-osta tecnico da parte del locale ufficio della Motorizzazione Civile e quelli relativi al rilascio della certificazione antimafia (il requisito può essere autocertificato ma l'autocertificazione acquista valore solo se sono trascorsi più di trenta giorni dalla data di richiesta della certificazione alla locale Prefettura – artt. 88 e 89 del D. Lgs. 159/2011).

Costi

In materia di officine di revisione l'importo del diritto di segreteria è attualmente fissato in **Euro 30,00**.

Modulistica

La modulistica in materia di officine per la revisione dei veicoli a motore è reperibile sul sito web della Provincia di Terni, al link: <https://www.provincia.terni.it/portal/web/guest/modulistica>

Principale normativa settoriale

(in caso di provvedimenti modificati si fa riferimento all'ultima versione in vigore)

D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 80;

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, artt. 238-241;

D.M. 15 novembre 2021, n. 446;

D.D. 16 febbraio 2022, n. 40

D.M. 21 settembre 2023, n. 237

E – AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

Funzioni della Provincia

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da imprese individuali (persone fisiche), società (aventi o meno personalità giuridica), enti privati e pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, con veicoli idonei al trasporto di cose aventi una massa complessiva a pieno carico superiore a 60 quintali. I veicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio devono essere muniti di apposita licenza rilasciata dalla Provincia, sulla base della quale la Motorizzazione Civile rilascia la carta di circolazione.

Perché si configuri la fattispecie di trasporto in conto proprio devono verificarsi tutte le seguenti condizioni:

il trasporto deve essere effettuato con mezzi di proprietà o in usufrutto delle imprese, società, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, devono essere lavoratori dipendenti;

il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente per il soggetto richiedente, ma deve rappresentare solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale;

le merci trasportate devono appartenere al titolare della licenza oppure devono essere da questi prodotte o vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Chi può richiedere il rilascio di licenze per il trasporto in conto proprio

Persone fisiche (imprese individuali) o società (aventi o meno personalità giuridica) che, esercitando una attività industriale, commerciale, artigianale hanno necessità di trasportare merci quale attività complementare ed accessoria rispetto a quella principale (esempio: negozio di mobili che deve consegnare la merce venduta presso l'appartamento dell'acquirente).

Per le imprese di nuova costituzione (ricomprendendo in tale categoria anche imprese già in attività quando per la prima volta richiedono il rilascio di una licenza per il trasporto in conto proprio) se la portata utile del veicolo è superiore a 30 q viene rilasciata una licenza provvisoria, della durata di diciotto mesi non rinnovabile e non prorogabile. Entro il termine di scadenza la licenza provvisoria viene – a domanda – commutata in licenza definitiva previa presentazione della documentazione attestante l'effettiva esigenza dell'impiego del veicolo o dei veicoli.

Tempistiche

La licenza (provvisoria o definitiva) deve essere rilasciata entro il termine perentorio di **quarantacinque giorni** dalla data di presentazione della istanza. Per le altre istanze relative alle licenze (es.: richiesta di revoca della licenza e cancellazione dall'elenco) il termine è di **trenta giorni**. Per il rilascio della licenza non è prevista la certificazione antimafia.

Costi

In materia di licenze per il trasporto in conto proprio l'importo del diritto di segreteria è attualmente fissato in **Euro 30,00**

Modulistica

La modulistica in materia di rilascio di licenza per il trasporto in conto proprio è reperibile sul sito web della Provincia di Terni, al link:

<https://www.provincia.terni.it/portal/web/guest/modulistica>

Principale normativa settoriale

(in caso di provvedimenti modificati si fa riferimento all'ultima versione in vigore)

Legge 6 giugno 1974, n. 298;

D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783;

Provvedimento Conferenza Unificata 14 febbraio 2002.

F1 - PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA

Funzioni della Provincia

Chi intenda svolgere presso una autoscuola autorizzata l'incarico di insegnante di teoria o di istruttore di guida (sia in veste di titolare, socio o amministratore della Impresa, sia in qualità di dipendente o collaboratore professionale) deve essere in possesso di determinati requisiti personali, morali, di studio e professionali e conseguire una apposita idoneità attraverso il superamento di un esame presso la Provincia. L'abilitazione a seguito del superamento del predetto esame è altresì necessaria per poter gestire una autoscuola o rivestire l'incarico di responsabile didattico presso una sede secondaria di autoscuola con più sedi (è richiesta l'abilitazione sia come insegnante che come istruttore oltre a una esperienza almeno biennale negli ultimi cinque anni).

La Provincia, oltre a programmare e gestire gli esami, rilasciando apposito attestato al termine degli stessi, autorizza l'inserimento degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida nell'organico delle singole autoscuole del territorio di competenza e verifica il superamento da parte dei soggetti abilitati dei corsi di formazione biennale previsti dalle norme di legge vigenti.

Chi può richiedere di essere ammesso a sostenere gli esami

Per l'ammissione agli esami sono richiesti i seguenti requisiti:

Insegnante di teoria: essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea o cittadino di stato extracomunitario, purché in regola con le vigenti norme di legge in materia di soggiorno, età non inferiore a diciotto anni, essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni, non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, essere in possesso di patente di guida della categoria B normale o speciale non sospesa o revocata; è inoltre richiesta la frequenza a un corso di formazione propedeutico all'esame.

Istruttore di guida: essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea o cittadino di stato extracomunitario, purché in regola con le vigenti norme di legge in materia di soggiorno, età non inferiore a ventuno anni, essere in possesso di un diploma di istruzione di secondo grado, non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, essere in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori che desiderano essere abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori desiderano essere abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi esclusi i motocicli e i ciclomotori, almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori a cui si richiede il titolo abilitativo ai fini della gestione di un'autoscuola; è inoltre richiesta la frequenza a un corso di formazione propedeutico all'esame.

I candidati non residenti nella Provincia di Terni possono essere ammessi all'esame solo dietro presentazione di una formale attestazione, rilasciata dalla Provincia o Città Metropolitana di residenza, che certifichi che nell'anno in cui il candidato intende sostenere l'esame presso la Provincia di Terni l'Ente competente per residenza del candidato non ha in programma lo svolgimento delle stesse tipologie di esame.

Tempistiche

I periodi relativi allo svolgimento degli esami (sessioni) sono indicati nella tabella riepilogativa riportata a pagina 13.

Costi

Per poter sostenere l'esame è richiesto il pagamento di un diritto di segreteria di **Euro 100,00**. Inoltre la domanda di ammissione soggiace all'imposta di bollo di **Euro 16,00**; ad analoga imposta è soggetto l'attestato rilasciato in caso di superamento dell'esame.

Modulistica

La modulistica in materia di esami per insegnanti e istruttori di autoscuola è reperibile sul sito web della Provincia di Terni, al link:

<https://www.provincia.terni.it/portal/web/guest/modulistica>

Principale normativa settoriale

(in caso di provvedimenti modificati si fa riferimento all'ultima versione in vigore)

D.M. 26 gennaio 2011 n. 17;

Provvedimento Conferenza Unificata 14 febbraio 2002;

Regolamento della Provincia di Terni approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 13/2018 e n. 34/2019.

F2 - PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO TERZI E DI AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA

Funzioni della Provincia

Chi intenda svolgere presso una impresa di trasporto merci o viaggiatori il ruolo di “gestore dei trasporti” in ambito nazionale o internazionale deve sostenere una apposito esame presso la Provincia di Terni.

La Provincia, oltre a programmare e gestire gli esami, rilascia apposito attestato al termine degli stessi.

Chi può richiedere di essere ammesso a sostenere gli esami

Per l'ammissione agli esami sono richiesti i seguenti requisiti:

essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea o cittadino di stato extracomunitario, purché in regola con le vigenti norme di legge in materia di soggiorno, avere la residenza anagrafica in un comune della Provincia di Terni, oppure essere iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero in un comune della Provincia di Terni, ovvero avere la residenza normale in un comune della Provincia di Terni, dove per “residenza normale” si deve fare riferimento alla definizione che ne fornisce il comma 2. dell'articolo 118-bis del Nuovo Codice della Strada, aver raggiunto la maggiore età, non essere stato interdetto giudizialmente o inabilitato, aver assolto l'obbligo scolastico, essere in possesso di attestato di frequenza relativo ad apposito corso di preparazione all'esame, organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa vigente oppure, alternativamente, di diploma di durata quinquennale, o attestato di durata triennale, purché rilasciato da Istituti professionali di Stato, legalmente riconosciuti o paritari, oppure diploma di laurea.

Tempistiche

I periodi relativi allo svolgimento degli esami (sessioni) sono indicati nella tabella riepilogativa riportata a pagina 13.

Costi

Per poter sostenere l'esame è richiesto il pagamento di un diritto di segreteria di **Euro 100,00**. Inoltre la domanda di ammissione soggiace all'imposta di bollo di **Euro 16,00**; ad analoga imposta è soggetto l'attestato rilasciato in caso di superamento dell'esame.

Modulistica

La modulistica in materia di esami per insegnanti e istruttori di autoscuola è reperibile sul sito web della Provincia di Terni, al link:

<https://www.provincia.terni.it/portal/web/guest/modulistica>

Principale normativa settoriale

(in caso di provvedimenti modificati si fa riferimento all'ultima versione in vigore)

D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395;

D. Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478;

Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011, n. 291;

Decreto Dirigenziale 8 luglio 2013, n. 79;

Provvedimento Conferenza Unificata 14 febbraio 2002;

Regolamento della Provincia di Terni approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 14/2018 e n. 35/2019.

F3 - PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER L'IDONEITÀ AD ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA

Funzioni della Provincia

Chi intenda conseguire l'abilitazione professionale prevista dall'articolo 5 della Legge 264/1991 deve sostenere una apposito esame presso la Provincia di Terni.

La Provincia, oltre a programmare e gestire gli esami, rilascia apposito attestato al termine degli stessi.

Chi può richiedere di essere ammesso a sostenere gli esami

Per l'ammissione agli esami sono richiesti i seguenti requisiti:

aver raggiunto la maggiore età; essere in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato; non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione, non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione, non essere stato interdetto o inabilitato.

Tempistiche

I periodi relativi allo svolgimento degli esami (sessioni) sono indicati nella tabella riepilogativa riportata a pagina 14.

Costi

Per poter sostenere l'esame è richiesto il pagamento di un diritto di segreteria di **Euro 100,00**. Inoltre la domanda di ammissione soggiace all'imposta di bollo di **Euro 16,00**; ad analoga imposta è soggetto l'attestato rilasciato in caso di superamento dell'esame.

Modulistica

La modulistica in materia di esami per l'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada è reperibile sul sito web della Provincia di Terni, al link:

<https://www.provincia.terni.it/portal/web/guest/modulistica>

11

Principale normativa settoriale

(in caso di provvedimenti modificati si fa riferimento all'ultima versione in vigore)

Legge 8 agosto 1991 n. 264;

Legge 4 gennaio 1994 n. 11;

Regolamento della Provincia di Terni approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 212/1994, per le parti non espressamente superate da successive norme di legge o pronunce delle competenti Autorità;

Provvedimento Conferenza Unificata 14 febbraio 2002.

G - COMPITI AMMINISTRATIVI E FUNZIONI NEL SETTORE DEL TRASPORTO LACUALE

Funzioni della Provincia

La Provincia cura la istituzione e la tenuta del registro delle imbarcazioni. Sono tenute alla iscrizione al predetto registro (R.N.M.G.) tutte le unità nautiche utilizzate nel trasporto lacuale, fatte salve quelle da diporto, quindi le unità nautiche adibite al trasporto passeggeri, al trasporto merci ed alla pesca professionale.

Per queste unità nautiche la Provincia rilascia la licenza di navigazione e di certificati di navigabilità.

La Provincia provvede inoltre alle concessioni di servizi pubblici di linea per la navigazione negli ambiti lacuali.

Chi può richiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di revisione dei veicoli a motore

Persone fisiche (imprese individuali) o società (aventi o meno personalità giuridica) esercenti con unità nautiche attività sul lago di Piediluco e sul lago di Corbara relative al trasporto passeggeri, al trasporto merci ed alla pesca professionale.

Tempistiche

Tutti i provvedimenti in materia navigazione che originano da istanze presentate dai soggetti interessati sono adottati entro il termine massimo di **trenta giorni** dalla data di acquisizione al protocollo della Provincia della relativa istanza.

Costi

In materia di navigazione l'importo del diritto di segreteria è attualmente fissato in **Euro 10,00**, con la seguente eccezione: richiesta di iscrizione nel R.N.M.G.: Euro **62,00**.

Modulistica

La modulistica in materia di navigazione è attualmente soggetta a revisione; deve quindi essere richiesta a mezzo mail al Servizio Trasporti, che non appena possibile ne curerà comunque la pubblicazione sulla sezione tematica Trasporti del sito web della Provincia di Terni:

<https://www.provincia.terni.it/portal/web/guest/modulistica>

Principale normativa settoriale

(in caso di provvedimenti modificati si fa riferimento all'ultima versione in vigore)

R.D. 30 marzo 1942 n. 327;

D.P.R. 28 giugno 1949 n. 631;

D. Lgs. 18 luglio 2005 n. 171;

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 24 maggio 2007: "Approvazione disciplina della navigazione e della gestione demaniale sui laghi della Provincia di Terni" e relative procedure operative approvate con determinazione dirigenziale rep. gen. n. 1418 del 13 ottobre 2018.

H - FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CONCESSIONI DI SPIAGGE LACUALI E DI SUPERFICI E PERTINENZE DEI LAGHI

Funzioni della Provincia

La Provincia rilascia, a seguito di istanza o con procedura di evidenza pubblica, le concessioni volte alla occupazione stabile di superfici e pertinenze dei laghi per la realizzazione di pontili, punti di approdo, strutture stabili finalizzate alla realizzazione di competizioni sportive.

Chi può richiedere il rilascio delle concessioni

Persone fisiche, imprese individuali, società (aventi o meno personalità giuridica), associazioni ed enti sportivi che hanno necessità di realizzare strutture stabili sulla superficie lacuale in relazione a esigenze soggettive (es.: punto di approdo per accesso ad area privata) o per lo svolgimento di attività imprenditoriali o sportive.

Tempistiche

Le tempistiche relative alla concessione di un'area demaniale sono al momento fissate in **centoottanta giorni**, stante la complessità della fase istruttoria e dovendosi procedere alla armonizzazione delle norme regolamentari di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 24 maggio 2007: "Approvazione disciplina della navigazione e della gestione demaniale sui laghi della Provincia di Terni" e relative procedure operative approvate con determinazione dirigenziale rep. gen. n. 1418 del 13 ottobre 2018 con l'atto di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 661 del 17 maggio 2019.

Costi

In materia di rilascio di concessioni demaniali il costo del diritto di segreteria è attualmente fissato in **Euro 62,00**, ad eccezione della concessione di pontili per servizio di trasporto pubblico che comporta il pagamento di un diritto di segreteria di **Euro 100,00**. Le concessioni demaniali sono inoltre soggette al pagamento di un canone concessorio annuo il cui ammontare è stabilito dalla Regione Umbria che provvede al relativo introito.

Modulistica

La modulistica in materia di rilascio di concessioni demaniali è attualmente soggetta a revisione; deve quindi essere richiesta a mezzo mail al Servizio Trasporti, che non appena possibile ne curerà comunque la pubblicazione sulla sezione tematica Trasporti del sito web della Provincia di Terni:

<https://www.provincia.terni.it/portal/web/guest/modulistica>

Principale normativa settoriale

(in caso di provvedimenti modificati si fa riferimento all'ultima versione in vigore)

R.D. 1 dicembre 1895 n. 726;

L.R. 2 aprile 2015, n. 10;

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 24 maggio 2007: "Approvazione disciplina della navigazione e della gestione demaniale sui laghi della Provincia di Terni" e relative procedure operative approvate con determinazione dirigenziale rep. gen. n. 1418 del 13 ottobre 2018, per quanto applicabili; queste norme, infatti, sono in attesa di essere armonizzate con quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2019, n. 661 ed aggiornate a seguito del trasferimento di competenze dalla Provincia alla Regione in attuazione della Legge 56/2014 e della Legge Regionale 10/2015.

Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2019, n. 661.

I - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI RUOLI DI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Funzioni della Provincia

La Legge 15 gennaio 1992 n. 21, che disciplina in linea generale gli autoservizi pubblici non di linea (quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta e che sono costituiti dal servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale e dal servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzeria, velocipede, natante e veicoli a trazione animale) ha previsto che presso le Camere di Commercio sia istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

La gestione amministrativa degli autoservizi pubblici non di linea è di competenza delle Regioni.

La Regione Umbria con la Legge 14 giugno 1994 n. 17, come modificata dalla Legge 4/2001, ha previsto che presso le Province siano costituite apposite commissioni con le seguenti competenze:

- valutazione della regolarità delle domande per l'iscrizione nel ruolo e accertamento dei requisiti di legge;
- verifica, alla scadenza di ogni quinquennio, della sussistenza dei requisiti nei soggetti iscritti nel ruolo;
- accertamento mediante apposito esame della idoneità professionale dei candidati;
- redazione dell'elenco degli aventi diritto all'iscrizione nel ruolo e sua trasmissione alle Camere di commercio competenti per territorio.

Chi può richiedere di essere ammesso a sostenere gli esami per la iscrizione al ruolo

Per l'ammissione agli esami per la iscrizione al ruolo sono richiesti i seguenti requisiti:

- non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi o di non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente. (salvo che sia intervenuta riabilitazione);
- assenza di provvedimenti di revoca di precedenti autorizzazioni o licenze, di cui alla Legge Regionale 17/1994
- non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55;
- assolvimento dell'obbligo scolastico;
- possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozzerie;
- possesso del titolo professionale di cui al decreto 5 febbraio 1986 del Ministero dei trasporti per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti;
- residenza in uno dei comuni della Regione Umbria.

14

Tempistiche

I periodi relativi allo svolgimento degli esami (sessioni) sono indicati nella tabella riepilogativa riportata in questa pagina.

Costi

Per poter sostenere l'esame è richiesto il pagamento di un diritto di segreteria di **Euro 100,00**. Inoltre la domanda di ammissione soggiace all'imposta di bollo di **Euro 16,00**.

Modulistica

La modulistica in materia di esami per l'iscrizione al ruolo è reperibile sul sito web della Provincia di Terni, al link:

<https://www.provincia.terni.it/portal/web/guest/modulistica>

Principale normativa settoriale

(in caso di provvedimenti modificati si fa riferimento all'ultima versione in vigore)

Legge 15 gennaio 1992 n. 21;

Legge Regionale 14 giugno 1994 n. 17;

Regolamento della Provincia di Terni approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 33/2019 e n. 6/2020.

SESSIONI ESAMI TRASPORTI

<i>Tipologia Esame</i>	<i>Sessione</i>	<i>Periodo Sessione</i>	<i>Scadenza Domande</i>
Abilitazione Insegnanti e Istruttori di Autoscuola	UNICA	1 marzo – 31 maggio	31 gennaio
Gestore dei Trasporti	PRIMAVERILE	1 – 31 maggio	31 marzo
	AUTUNNALE	1 – 30 novembre	30 settembre
Abilitazione Consulenti Circolazione mezzi di trasporto	UNICA	Fissato dalla Commissione	
Iscrizione nei ruoli dei conducenti di autoservizi pubblici non di linea	PRIMAVERILE	1 – 20 giugno	31 marzo
	AUTUNNALE	1 – 20 dicembre	30 settembre

